

REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

Anno XXXVIII

BARI, 22 GIUGNO 2007

N. 90



*Sede Presidenza Giunta Regionale*

*Leggi e regolamenti regionali*

## **Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.**

### ***Nella parte I sono pubblicati:***

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia.
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97.
- j) lo Statuto e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati.
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

### ***Nella parte II sono pubblicati:***

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- h) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato.
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- h) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

### ***INSERZIONI***

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

### ***ABBONAMENTI***

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

**Costo singola copia € 1,34.**

**Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:**

**Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;**

**Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.**

**S O M M A R I O**

*“Avviso per i redattori e per gli Enti:*

*Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.*

## PARTE PRIMA

***Leggi e regolamenti regionali***

REGOLAMENTO REGIONALE 18 giugno 2007, n. 15

**“Distribuzione diretta dei farmaci ai sensi dell’art. 12 ‘Interventi in materia di assistenza farmaceutica’ Punto 1 lettera e) della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 39”.**

pag. 10073

REGOLAMENTO REGIONALE 18 giugno 2007, n. 16

**“Modifiche al Regolamento delle attività in materia di spettacolo n. 11 del 13/04/07 (Legge regionale 29 aprile 2004, n. 6 – modalità e procedure di attuazione)”.**

pag. 10075

**PARTE PRIMA***Leggi e regolamenti regionali*

REGOLAMENTO REGIONALE 18 GIUGNO 2007, N. 15

**Distribuzione diretta dei farmaci ai sensi dell'art. 12 "Interventi in materia di assistenza farmaceutica" Punto 1 lett. e) della legge regionale 28 dicembre 2006 n. 39**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".
- Visto l'art. 44, comma 3°, della L.R. del 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".
- Vista la L.R. 20/12/2006, n. 39.
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n.828 dell'08/06/2007 di adozione del Regolamento attuativo della succitata legge.

EMANA

Il seguente Regolamento:

**Titolo 1  
MODALITA' ORGANIZZATIVE**

**Art.1**

La distribuzione diretta dei medicinali (farmaci rimborsabili dal SSN e compresi nel prontuario ospedaliero), al fine di garantire la continuità del trattamento farmacologico, deve essere effet-

tuata limitatamente al primo ciclo di terapia, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica. Per il primo ciclo di terapia deve intendersi una terapia per un massimo di trenta giorni.

**Art. 2**

Al fine del concreto avvio delle attività le Direzioni Generali, di concerto con le Direzioni di Farmacia ospedaliera e territoriale e le Direzioni Mediche di Presidio e i Direttori di Distretto dovranno:

- realizzare incontri con i medici prescrittori in servizio presso le UU.OO., fornendo indicazioni sulla tipologia dei principi attivi erogabili (PTO), al fine di definire percorsi assistenziali corretti;
- incentivare una fattiva collaborazione tra medici delle U.O. specialistiche e farmacisti ospedalieri;
- definire una razionale programmazione delle dimissioni o delle visite specialistiche in coerenza con le risorse disponibili, al fine di concordare gli orari di accesso per gli utenti alle farmacie.
- individuare gli spazi dedicati alla distribuzione diretta e alla riscossione del ticket opportunamente concordati e comunicati a tutti gli operatori sanitari.
- affrontare i diversi problemi legati alla creazione di nuovi punti distribuzione;
- implementare le risorse umane, per consentire il corretto adempimento di tutte le attività connesse;
- puntuale e corretta informazione delle modalità di erogazione del servizio agli utenti, anche con l'ausilio di cartellonistica ad hoc.

**Art. 3**

Le Aziende sanitarie e gli Enti pubblici sono autorizzati, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.1 comma 565 lett. a - b - c - d - e della legge 27.12.2006 n. 296, a procedere alla copertura dei posti di Farmacista dirigente ospedaliero e territoriale vacanti nelle dotazioni organiche

vigenti, nonché a proporre alla giunta regionale eventuali integrazioni delle dotazioni organiche, prioritariamente mediante trasformazione di posti, o progetti annuali finanziati dal parziale utilizzo delle economie rivenienti dall'attuazione delle presenti disposizioni.

**TITOLO II**  
**MODALITA' OPERATIVE SULLA DISTRIBUZIONE DIRETTA A PAZIENTI RESIDENTI NELLA REGIONE PUGLIA**

**Art. 4**

L'erogazione dei farmaci avviene nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- a) prescrizione dei farmaci concedibili con oneri a carico del SSR e presenti nel P.T.O, redatta in modo chiaro e leggibile dai medici ospedalieri e specialisti ambulatoriali su apposito modello allegato al presente regolamento, che deve esclusivamente riportare il principio attivo, contenere i dati anagrafici del paziente, codice fiscale, ASL di appartenenza, patologia e durata della terapia, centro prescrittore, riscossione ticket timbro codice regionale del medico e firma;
- b) il medico prescrittore deve riportare sulla lettera di dimissione o nella prescrizione specialistica l'indicazione del ciclo di terapia;
- c) la prescrizione alle dimissioni dovrà essere conforme alle indicazioni terapeutiche autorizzate e alle disposizioni regionali, in materia di assistenza farmaceutica, riportare, ove prescritto, la nota AIFA corrispondente, rispettare eventuali protocolli Aziendali e/o regionali adottati;
- d) in caso di farmaco soggetto a piano terapeutico, quest'ultimo deve essere compilato in triplice copia di cui uno da consegnare al paziente per il medico curante, ed uno da inviare, a cura delle direzioni Sanitarie, all'ASL territorialmente competente.
- e) i farmaci di fascia A, fatta esclusione per

quelli inseriti nel PHT di cui la Regione ha disposto la distribuzione tramite le farmacie convenzionate, devono essere dispensati in quantità sufficiente per completare la terapia prescritta.

- f) in relazione alla durata del primo ciclo di terapia, ove necessario si deve procedere allo sconfezionamento, purché accompagnato da copia del foglietto illustrativo con l'indicazione del lotto di produzione e la data di scadenza, a cura del farmacista.
- g) Il farmacista deve avere cura nella dispensazione del farmaco di informare il paziente sulla necessità di conservare il foglietto illustrativo con l'indicazione del lotto e della scadenza, al fine della verifica in caso di reazioni avverse o di anomalie del farmaco.
- h) la dispensazione dei farmaci per il primo ciclo di terapia deve essere effettuata da un farmacista abilitato all'esercizio della professione, in appositi spazi dedicati.

**Art. 5**

Il medico prescrittore indirizzerà il paziente presso la specifica unità di distribuzione individuata dalla Direzione Generale.

**Art. 6**

Il farmacista, effettuate le opportune valutazioni:

- dispensa i farmaci prescritti con le modalità previste dal presente regolamento e previo pagamento del ticket ove previsto.
- annota sul modulo le specialità consegnate per lo scarico interno;

**Art. 7**

Al fine del monitoraggio della spesa farmaceutica l'attività di erogazione deve essere registrata in un sistema informatico per le opportune rilevazioni e conseguenti flussi informativi.

**Art. 8**  
**(Norma transitoria)**

In fase di prima applicazione e, comunque, non oltre sei mesi dalla fase di avvio, per il primo ciclo di terapia le Aziende sanitarie potranno dispensare alle dimissioni, farmaci appartenenti alle categorie di seguito elencate:

- a. Antibiotici,
- b. Antimicotici
- c. Antiemetici
- d. Antivirali
- e. Eparine
- f. Albumina umana
- g. Inibitori della pompa protonica, di cui all'art. 12 della L.R. 39/06
- h) Inibitori della HMG CoA Reduttasi, di cui all'art. 12 della L.R. 39/06
- i) Antidepressivi inibitori selettivi della serotonina – ricaptazione e atipici., di cui all'art. 12 della L.R. 39/06

Per i farmaci di cui all'art. 12 della L.R. 39/06, le Strutture Ospedaliere qualora non abbiano in magazzino farmaci di cui alla disposizione su citata, non possono procedere per tali farmaci alla dispensazione diretta per i primi sei mesi. Successivamente le Aziende sanitarie dovranno provvedere secondo le procedure previste all'acquisto di tali farmaci, al prezzo più basso, al fine di procedere alla dispensazione per il primo ciclo di terapia.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 18 giugno 2007

Vendola

REGOLAMENTO REGIONALE 18 GIUGNO 2007, N. 16

**Modifiche al Regolamento delle attività in materia di spettacolo n.11 del 13/4/07 ( Legge Regionale 29 aprile 2004 n. 6 – modalità e procedure di attuazione)”.**

**IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA REGIONALE**

- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”.
- Visto l'art. 44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”.
- Vista la L.R. 29/4/04 n.6, che, prevede l'adozione di un regolamento attuativo della legge.
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n.865 del 12/06/2007 di modifiche al Regolamento n.11 del 13/4/07 attuativo della succitata legge.

EMANA

Il seguente Regolamento:

**Articolo 1**  
**(modifiche al Regolamento n. 11**  
**del 13/4/2007 )**

- all'art. 5, comma 2.2, lettera h), la frase “almeno il 30 per cento degli spettacoli o concerti costituiti da produzioni pugliesi realizzate da soggetti che fruiscono di interventi finanziari regionali” è soppressa;

- il comma 6 dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

“6. La documentazione di cui al comma 5, lettera j), è richiesta per le attività di esercizio teatrale e cinematografico; la documentazione di cui al comma 5, lettera k), è richiesta per l'esercizio teatrale e cinematografico, per lo spettacolo viaggiante e per lo spettacolo circense; la documentazione di cui al comma 5, lettere l) e m), è richiesta per lo spettacolo viaggiante”;

- al comma 6 dell'art. 11, la frase “entro e non oltre il 15 maggio dell'anno a cui si riferisce l'attività” è sostituita dalla seguente “entro e non oltre il termine di 40 giorni dalla ricezione della notifica di avvenuta concessione dell'intervento finanziario”;

- il comma 1 dell'art. 29 è sostituito dal seguente:

“1. Il Dirigente del Settore regionale competente è responsabile del trattamento dei dati acquisiti per l'istruttoria delle istanze presentate, ai sensi del DLgs n. 196/2003 ovvero in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela delle persone fisiche e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”;

- dopo il comma 1 dell'art. 32 sono aggiunti i seguenti commi:

“1 bis Limitatamente all'anno 2007, unicamente per i soggetti che nel Settore Musica svolgono attività di promozione e diffusione, quale prevista all'art. 5, comma 2.2, lettera h):

a) il termine per la presentazione delle istanze di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 6, comma 2, è prorogato al 30 luglio 2007;

b) la conclusione del procedimento di iscrizione all'Albo è fissata al 15 novembre 2007”;

“1 ter Ai fini dell'intervento finanziario per le attività che si svolgono nel 2008, il termine di presentazione delle istanze previste dall'art. 11, comma 4, dall'art. 17, comma 1, dall'art. 20 comma 2, dall'art. 22, comma 2, è prorogato dal 30 ottobre 2007 al 15 dicembre 2007.”;

- all'Allegato A3 - Art. 6, comma 5, lettera h) e Art. 7 - Possesso dei requisiti/Albo Settore Musica, al settimo punto, dopo le parole “n. \_\_\_\_ spettacoli musicali o concerti” la frase “di cui n. \_\_\_\_ con produzioni pugliesi realizzate da soggetti che fruiscono di interventi finanziari regionali” è soppressa;

- agli allegati A1, A2, A3, nella dichiarazione posta in calce le parole “dell'art. 10 della Legge 675/96 (tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)” sono sostituite dalle seguenti “del DLgs n. 196/2003 ovvero dalla normativa vigente in materia di tutela delle persone fisiche e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” .

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”.È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 18 giugno 2007

Vendola



**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: [burp@regione.puglia.it](mailto:burp@regione.puglia.it)

Direttore Responsabile      **Dott. Antonio Dell'Era**

---

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Sped. in abb. Postale - 70% - CNS / CBPA - SUD / AVELLINO / 079/2007 - Poligrafica Ruggiero S.r.l. - 83100 Avellino

---